



**COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME**

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Adottato con deliberazione di C.C. n° 117 del 29.10.1998
Modificato con deliberazione di C.C. n° 126 del 30.11.1998
Modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 09.04.2010
Modificato con deliberazione di C.C. n° 37 del 05.05.2010
Modificato con deliberazione di C.C. n° 11 del 24.03.2015

INDICE

Art. 01	Oggetto del regolamento	Pag. 03
Art. 02	Oggetto del canone.....	Pag. 03
Art. 03	Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	Pag. 03
Art. 04	Esclusione dal Canone	Pag. 03
Art. 05	Domanda di occupazione.....	Pag. 05
Art. 06	Il rilascio di concessioni / autorizzazioni e loro contenuto.....	Pag. 06
Art. 07	Obblighi del concessionario.....	Pag. 07
Art. 08	Rinnovo della concessione / autorizzazione.....	Pag. 07
Art. 09	Rinuncia alla concessione / autorizzazione.....	Pag. 07
Art. 10	Subingresso nella concessione / autorizzazione.....	Pag. 08
Art. 11	Decadenza della Concessione	Pag. 08
Art. 12	Decadenza della concessione / autorizzazione - disposizioni particolari	Pag. 09
Art. 13	Modifica, sospensione, revoca, rimozione e diniego della concessione / autorizzazione	Pag. 09
Art. 14	Convenzioni.....	Pag. 10
Art. 15	Occupazioni d'urgenza.....	Pag. 10
Art. 16	Occupazioni abusive.....	Pag. 11
Art. 17	Autorizzazioni ai lavori	Pag. 11
Art. 18	Distinzione delle occupazioni.....	Pag. 11
Art. 19	Tariffe	Pag. 11
Art. 20	Riduzioni e maggiorazioni.....	Pag. 12
Art. 21	Criteri per la determinazione delle tariffe del canone.....	Pag. 13
Art. 22	Canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi.....	Pag. 13
Art. 23	Classificazione del territorio in categorie.....	Pag. 14
Art. 24	Entità dell'occupazione.....	Pag. 14
Art. 25	Durata dell'occupazione e decorrenza del canone.....	Pag. 15
Art. 26	Modalità e termini di pagamento.....	Pag. 15
Art. 27	Interessi	Pag. 16
Art. 28	Controllo dei versamenti.....	Pag. 16
Art. 29	Riscossione coattiva.....	Pag. 17
Art. 30	Accertamenti	Pag. 17
Art. 31	Accertamenti con adesione.....	Pag. 18
Art. 32	Sanzioni	Pag. 18
Art. 33	Rimborsi	Pag. 18
Art. 34	Funzionario responsabile.....	Pag. 19
Art. 35	Tutela dei dati personali.....	Pag. 19
Art. 36	Norma finale.....	Pag. 19
Art. 37	Entrata in vigore	Pag. 19

Art. 01 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446.

Art. 02 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, in ogni caso, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio, per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano i centri abitati del comune.¹
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni, di concessione o ricognitori, nei casi in cui i medesimi sono applicabili da parte del Comune

Art. 03 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione / autorizzazione o, in mancanza dell'atto, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie occupata, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, il canone è dovuto, per l'intero anno, dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 04 Esclusione dal Canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
 - c) le occupazioni effettuate da partiti politici riconosciuti², Gruppi presenti in consiglio comunale, Liste civiche comunali, Onlus, Associazioni senza scopo di lucro, (sportive/culturali/sociali/di ricerca, ecc..) legalmente riconosciute, Parrocchie e Oratori

¹Art. 2 comma 7 D. Lgs. 285/1992." Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, ..."

² Partiti presenti nel Parlamento Nazionale, nel Consiglio della Regione Lombardia, nel Consiglio Provinciale di Brescia e nel Consiglio Comunale

del comune, fino ad un massimo di 15 mq. L'esenzione non si applica se la superficie complessiva supera i 15 mq.;

- d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;
 - e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni effettuate con passi carrabili, griglie metalliche, luci cantina o cavedi;
 - j) le occupazioni di soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-window e tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
 - k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate.
 - m) Le occupazioni effettuate per l'attività edilizia, limitatamente ai primi 45 giorni, nei centri storici. Per l'individuazione delle aree esenti si fa riferimento alla perimetrazione della zona "A degli antichi nuclei" come previsto nel PGT vigente.
2. Sono inoltre escluse dal canone e non necessitano dell'autorizzazione di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:
- a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - b) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione *di festività o ricorrenze civili e religiose*;
 - c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde pubblico (es. potatura di alberi);
 - e) le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni gestite direttamente;
 - f) le occupazioni previste dalla Giunta Comunale, come esenti, nell'ambito di specifici programmi di valorizzazione o di intrattenimento;
 - g) le occupazioni effettuate per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal comune, *purché non prevedano l'accesso a pagamento*. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Copia dell'atto amministrativo di concessione del Patrocinio deve essere trasmessa all'ufficio tributi.
3. Non hanno diritto all'esenzione le attività commerciali esercitate all'interno delle iniziative di cui all'art. 4 comma 2 lettere e – f – g con esclusione delle associazioni, regolarmente istituite, che hanno lo scopo di promuovere prodotti locali, tipici, nazionali e europei, invitate appositamente dall'amministrazione comunale.³

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.05.2010

Art. 05 Domanda di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 02, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Le istanze intese ad ottenere la concessione / autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico devono essere indirizzate per iscritto al Comune.
3. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.
4. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi compreso il Comune.
 - i) l'impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove richiesto per la particolare occupazione.
 - j) la restituzione dell'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.
5. *La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.*
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

7. La domanda deve essere presentata:
 - a) *almeno 15 giorni prima della data in cui s'intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;*
 - b) *almeno 60 giorni prima della data in cui s'intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.*
8. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
9. Non è richiesta la domanda:
 - a) per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo;
 - b) per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento.

Art. 06 Il rilascio di concessioni / autorizzazioni e il loro contenuto.

1. Il rilascio delle concessioni /autorizzazioni contemplate dal presente regolamento, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi, competono all'ufficio tributi.
2. Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, è di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio protocollo.
3. Le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio commercio relative a mercati, fiere, parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno, ecc., funzionano anche come autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico.
4. Le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio tecnico relative a tagli e manomissione del suolo pubblico, occupazione di soprasuolo e sottosuolo pubblico con condutture e cavi, ecc., funzionano anche come autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico.
5. *Le concessioni / autorizzazioni non devono contrastare con il codice della strada e con l'ordine pubblico, per tale motivo nell'istruttoria della pratica deve essere acquisito il parere del comando della polizia locale.*
6. Il provvedimento di concessione / autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) il tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) la durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone;
 - e) la misura del deposito cauzionale, se richiesto.
7. Per quanto riguarda le concessioni / autorizzazioni relative alle occupazioni rilasciate dall'ufficio commercio e dall'ufficio tecnico, questi devono trasmettere

copia dell'atto all'ufficio tributi, al fine della quantificazione e della riscossione del canone.

8. Con il rilascio della concessione / autorizzazione il funzionario responsabile può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - Se l'occupazione comporta manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - Se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - Ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
9. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal responsabile del servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 07 Obblighi del concessionario

Le concessioni / autorizzazioni s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

1. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) di occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato nell'autorizzazione e svolgervi solo le attività esplicitate nell'autorizzazione stessa;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza dell'autorizzazione come era in origine. In mancanza, vi provvede l'amministrazione comunale con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - f) di comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione / autorizzazione.
2. Il titolare della concessione / autorizzazione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

Art. 08 Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione permanente.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata all'ufficio tributi, con le stesse modalità previste dall'art 05 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 09 Rinuncia alla concessione / autorizzazione.

1. Il titolare dell'atto di concessione / autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio tributi. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine

non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione / autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1 non dà comunque diritto alla restituzione del canone pagato in via anticipata salvo quanto previsto all'art. 25 comma 2 let. a).
3. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia, di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione / autorizzazione, si provvederà al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato, a condizione che contestualmente alla comunicazione di rinuncia sia restituito l'originale della concessione / autorizzazione.

Art. 10 Subingresso nella concessione / autorizzazione.

1. Se il titolare della concessione / autorizzazione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione all'ufficio tributi, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione / autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 90 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione all'ufficio tributi che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione / autorizzazione.

Art. 11 Decadenza della Concessione / autorizzazione

1. La concessione / autorizzazione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati;
 - a) Morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nell'art. 10, comma 2, del presente regolamento.
 - b) Sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
2. Sono cause di decadenza della concessione / autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nella concessione / autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei **10** giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
3. Per il periodo successivo alla perdita di efficacia o alla dichiarata decadenza il canone già assolto non sarà restituito.

4. La perdita di efficacia e la decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
5. La Polizia Locale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione / autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del responsabile del servizio, la decadenza.

Art. 12 Decadenza della concessione / autorizzazione - disposizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati comunali.
- 2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.**
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai venditori ambulanti, ai produttori agricoli e agli espositori che partecipano alla fiera di S. Faustino e a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche.

Art. 13 Modifica, sospensione, revoca , rimozione e diniego della concessione / autorizzazione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea (massimo 7 giorni) delle attrezzature utilizzate per l'occupazione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il funzionario cui compete il rilascio della concessione dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 15 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il funzionario cui compete il rilascio della concessione dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
4. Le concessioni / autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
5. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
6. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

- 7. *Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperienza delle procedure di cui all'art. 28 comma 1. E' a carico del concessionario l'onere di presentare al settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.***
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero lo stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del funzionario cui compete il rilascio della concessione, è disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il funzionario predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
- 9. *Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione / autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento del canone, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni, indennità ed interessi previsti.***
10. La concessione / autorizzazione può essere negata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione / autorizzazione.

Art. 14 Convenzioni

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

Art. 15 Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni, prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione / autorizzazione, soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.
2. In tale caso l'interessato deve presentare comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'ufficio tributi entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, il quale provvederà a rilasciare il provvedimento di concessione in sanatoria.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione

prevista dall'articolo 32, del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Art. 16 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere.
4. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.
5. Fermo restando che il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
6. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il funzionario dell'ufficio tributi dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di contestazione, nei tempi e modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 17 Autorizzazione ai lavori

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto calcolato dall'Ufficio Tributi.

Art. 18 Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o no l'esistenza di manufatti o impianti;
 - c) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti;
 - d) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.

Art. 19 Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera, entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe per le occupazioni temporanee, le tariffe per le occupazioni permanenti nonché la quota fissa per la spunta dei mercati

2. Le tariffe sono graduate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi, ecc.. e del soprassuolo con seggiovie e funivie, il canone, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, è stabilito in misura unica.
5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale per la misura dell'occupazione e , nel caso delle occupazioni temporanee, per la durata.
6. Il canone per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è determinata anche in misura decrescente secondo il periodo di occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee con autoveicoli su aree destinate dal Comune a pubblico parcheggio e gestite direttamente, il canone è stabilito a tempo (ora e/o frazioni d'ora) ed è assolto utilizzando gli appositi apparecchi (parcometri).

Art. 20 Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Occupazione temporanea generica da 16 e fino a 30 giorni: tariffa ridotta del 20 per cento;
- b) Occupazione temporanea generica oltre i 30 giorni: tariffa ridotta del 50 per cento;
- c) Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffa ridotta del 50 per cento. La riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a e b;
- d) Occupazione da parte di partiti politici riconosciuti⁴, Gruppi presenti in consiglio comunale, Liste civiche comunali, Onlus, Associazioni senza scopo di lucro, (sportive/culturali/sociali/di ricerca, ecc..) legalmente riconosciute, Parrocchie e Oratori del comune, tariffa ridotta dell'80 per cento;
- e) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento. La riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a e b.
- f) Per i mercati settimanali con occupazione dell'area dalle ore 07,00 alle ore 13,00 la tariffa è ridotta rispettivamente del 15 per cento, del 20 per cento e del 50 per cento. La riduzione è cumulabile con quella di cui alla lettera b.

2. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti maggiorazioni:

- a) La tariffa temporanea relativa a venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto durante la fiera di S. Faustino è aumentata del 100 per cento;
- b) La tariffa temporanea relativa ad espositori durante la fiera di S. Faustino è aumentata del 50 per cento;
- c) Per le occupazioni temporanee effettuate mediante impianti pubblicitari sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - Occupazioni superiori ai 12 e fino a 24 mesi canone maggiorato del 25 per cento;
 - Occupazioni superiori ai 24 e fino a 36 mesi canone maggiorato del 50 per cento

⁴ Partiti presenti nel Parlamento Nazionale, nel Consiglio della Regione Lombardia, nel Consiglio Provinciale di Brescia e nel Consiglio Comunale di Darfo Boario Terme

Art. 21 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
2. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui all'art. 22 è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone è corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima condotta o struttura.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati dalla Giunta comunale.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale, con maggiorazioni per km o frazione, superiore ai 5 km.
6. Per le occupazioni di cui al comma 2 e 5 del presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 19 comma 2, è applicato in misura unica con riferimento alle fattispecie di seguito indicate
 - a. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

Art. 22 Canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse il Canone è stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 63 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 516,48.

Art. 23 Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate dalla Giunta Comunale in 3 categorie, in relazione alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria fino alla loro formale classificazione.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 24 Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati o in metri lineari, **con arrotondamento per eccesso alla cifra intera**. Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri lineari.
2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
3. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% fino a 100 metri quadrati;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati;
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, latte fresco, dolciumi, parafarmaci e simili anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale graduata in relazione alla dimensione ed alla via in cui sono situati gli impianti.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui all'art. 22, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla lunghezza dell'impianto. Il canone è corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, anche se ubicati in una medesima conduttura o struttura.
8. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla lunghezza dell'impianto.

Art. 25 Durata dell'occupazione e decorrenza del canone

1. La durata dell'occupazione è misurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione/autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione/autorizzazione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Il canone decorre:
 - a) per le occupazioni permanenti dal 1° gennaio dell'anno di emanazione della concessione qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. Trascorso il primo anno, alle occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno, il canone si applica, per tale annualità, ridotto del 50 per cento, semprechè ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione;
 - b) per le occupazioni temporanee dal giorno in cui l'area è stata posta a disposizione dell'utente e sino alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione.
3. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impiegati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione, comportano un singolo periodo indipendente.
5. Le occupazioni abusive si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate per le occupazioni permanenti, considerando queste realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e per le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 26 Modalità e Termini di Pagamento

- 1) Il canone può essere pagato mediante una delle seguenti forme:
 - a) il conto corrente postale intestato a Comune di Darfo Boario Terme;
 - b) versamento diretto presso lo sportello dell'Ufficio Tributi utilizzando il Sistema Pago Bancomat;
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale
 - d) per gli ambulanti "precari" dei mercati settimanali, direttamente all'agente di Polizia Locale in servizio presso il mercato ed incaricato alla riscossione. Il versamento deve essere effettuato prima di accedere al posteggio assegnato e, a fronte del pagamento, l'agente di Polizia Locale incaricato alla riscossione rilascerà apposita ricevuta.
- 2) Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore (o uguale) a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore (o uguale) a 50 centesimi.

- 3) *Il Canone non è dovuto se l'importo (dopo l'arrotondamento) è inferiore ad euro 5,00=.*
- 4) *Per le nuove occupazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno, il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo quanto previsto al successivo comma 6.*
- 5) *Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.*
- 6) Di norma il canone deve essere corrisposto in unica soluzione, in caso di canoni di importo superiore ad Euro 1.000,00 potrà essere accordato un pagamento dilazionato per un massimo di 2 rate con scadenze bimestrale. La prima rata deve sempre essere versata al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 7) Per le occupazioni relative al commercio su arre pubbliche con posteggio dato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
- 8) Se nel corso dell'occupazione si verificano condizioni che comportano un aumento dell'importo del canone (ad es. aumento della superficie di un posteggio) la differenza dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo bollettino di c/c postale trasmesso dall'Ufficio competente.
- 9) Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato effettuato in tempo utile, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 27 Interessi

- 1) Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
- 2) Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
- 3) Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Art. 28 Controllo dei versamenti

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e nel caso in cui individua delle irregolarità, invia un'apposita comunicazione al concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli viene richiesto di regolarizzare il pagamento entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le modalità di cui all'art. 29.

Art. 29 Riscossione coattiva

- 1) Se l'utente non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui all'articolo del presente regolamento, il comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal d. P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
- 2) Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 16, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.
- 3) Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- 4) Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 14,00(art. 12b DPR 29.09.1973 n. 602).

Art. 30 Accertamenti

1. L'Ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o con altre forme previste dalla normativa vigente.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere effettuata.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento l'ufficio tributi può invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso stesso.

Art. 31 Accertamento con adesione

1. Al fine di ridurre il contenzioso si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218 e dall'apposito regolamento adottato dal comune.

Art. 32 Sanzioni

- 1) Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
- 2) Per le occupazioni abusive di cui all'art. 16 del presente Regolamento⁵
 - a) È dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) Oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento della somma di cui alla lettera a) del presente comma.
- 3) Le sanzioni amministrative sopraindicate sono ridotte ad un quarto del minimo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli interessi.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali.
- 5) Le sanzioni sopraindicate si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
- 6) Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.Lgs 285 / 1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 65,00 a €.500,00.= il processo sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689 / 1981.

Art. 33 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso, il comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al Protocollo generale.
3. La richiesta di rimborso, deve essere sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalle normative vigenti.
5. Non si fa luogo al rimborso nei casi in cui l'imposta versata in eccedenza risulti pari o inferiori a €. 10,00=.

⁵ D. Lgs del 15.12.1997 n. 446 art. 63 lettera g e g bis

Art. 34 Funzionario responsabile

1. Il responsabile dell'ufficio tributi provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinata del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.
2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, può affidare alcune fasi dell'applicazione del canone ad altri funzionari che facciano parte dello stesso ufficio.

Art. 35 Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Darfo Boario Terme. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Darfo Boario Terme, all'indirizzo www.darfoboarioterme.net, ed anche presso l'Ufficio Tributi del Comune stesso.

Art. 36 Norma finale

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, nell'attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 37 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2015

Il Regolamento, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 24.03.2015, esecutiva il giorno 12.04.2015, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 13.04.2015 al 28.04.2015 ai sensi dell'art.11 dello Statuto

IL SEGRETARIO GENERALE
Marino Bernardi / INFOCERT SPA